

AVVISO n.5/2014

Procedura per le candidature all'inserimento nell'Albo degli Esperti di Valutazione dell'ANVUR per i settori AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design

IL DIRETTORE

Vista la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.2, c. 8, lettera l), con il quale si determina *"la verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario [poi Comitato Nazionale Valutazione Sistema Universitario – CNVSU], del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508/1999, ed in particolare l'art. 10, c. 2, lettera b), relativamente alla determinazione di criteri generali da trasmettere ai Nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM per la stesura della relazione annuale sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n. 212, concernente il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, ed in particolare l'art. 11 relativo all'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica ad istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ed alle accademie già legalmente riconosciute;

Visto il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e di funzionamento ed, in particolare, il c. 141 con il quale si determina che, contestualmente all'effettiva operatività dell'ANVUR, viene soppresso il CNVSU;



Visto il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, c. 140 del sopracitato D.L. 262/06, ed in particolare l'art. 14, c. 5, il quale individua le fonti normative con cui si determineranno le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) da parte dell'Agenzia, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'ANVUR per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dallo stesso DPR 76/2010;

Visti l'art. 2, c. 4, del sopracitato DPR 76/2010 il quale precisa che l'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dal predetto Consiglio e l'art. 3, c. 1, lettera l) dello stesso DPR secondo cui l'ANVUR svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, parametri e di normativa tecnica;

Visto, inoltre, l'art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall'art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia stipula, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 102 a 105, relativi all'equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, c. 1, della citata Legge n. 508/1999 e la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello;

Tenuto conto, inoltre, che in relazione all'avvio di un percorso che dovrà portare in futuro all'introduzione di un vero e proprio sistema di accreditamento delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota n. 496 del 19 marzo 2013, ha chiesto all'ANVUR di delineare, anche con il supporto di esperti del settore e della normativa AFAM, indicatori e parametri che saranno le basi del nuovo sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di formazione di tali istituzioni e che costituiranno un meccanismo di potenziamento delle loro attività formative;

Tenuto conto della Delibera del Consiglio Direttivo n. 46 del 7 maggio 2013 che ha approvato la costituzione di un Gruppo di lavoro sui criteri di valutazione delle istituzioni AFAM;

Considerata la necessità di procedere alle attività di verifica relative alle istituzioni AFAM per i settori della musica, delle arti visive e dello spettacolo, e del design, che possono anche richiedere



l'organizzazione di visite sul posto, al fine di riscontrare sia l'adeguatezza delle strutture e della dotazione strumentale alla tipologia dei corsi offerti sia la qualificazione della docenza, in rapporto agli studenti frequentanti;

Considerata l'opportunità di disporre di esperti disciplinari dei settori sopra indicati anche per corsi attivati nelle università (design, restauro, arti visive, discipline dello spettacolo - fotografia, cinema, televisione - e dei nuovi media);

Ravvisata la necessità di supportare le attività istituzionali dell'Agenzia con esperti del sistema AFAM in possesso di particolare e comprovata specializzazione;

Tenuto conto che, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 15 gennaio 2014, è stato istituito l'Albo degli Esperti della Valutazione delle AFAM e che, pertanto, occorre avviare le procedure per l'iscrizione degli esperti in detto Albo;

Ritenuto che, per l'iscrizione all'Albo, i candidati ritenuti idonei da un'apposita Commissione dovranno frequentare con esito positivo un appropriato percorso formativo;

Considerato, altresì, che tale Albo di esperti della valutazione costituisce, di norma, la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi per lo svolgimento delle richiamate attività;

Visto il programma triennale delle attività 2014/2016 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 136 del 18 dicembre 2013;

Visto il bilancio di previsione 2014 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 137 del 18 dicembre 2014;

AVVISA

Art. 1

Call per Esperti della valutazione dei corsi e delle istituzioni AFAM

E' avviata la procedura per l'iscrizione all'Albo, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 28 del 19 marzo 2014, per gli esperti per la valutazione dei corsi e delle istituzioni del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 2

Requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso di almeno tre dei requisiti indicati per ciascuno dei profili sotto indicati.

A. Profilo Esperti di valutazione per il settore dell'Alta Formazione Artistica (Accademie di Belle Arti, Accademie di arte drammatica, ISIA)

- 1. Esperienza documentata nel campo dell'Assicurazione della Qualità nel**

settore dell'Alta Formazione Artistica.

2. Titoli artistici o scientifici coerenti all'ambito in cui si svolge la valutazione.
3. Esperienza qualificata nell'ambito della valutazione nel settore dell'Alta Formazione Artistica.
4. Esperienza di insegnamento documentata almeno quinquennale nel settore dell'Alta Formazione Artistica.
5. Esperienza in ambito di sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di percorsi formativi nel settore dell'Alta Formazione Artistica.
6. Esperienza almeno triennale come rappresentante di un organo monocratico o membro di organo collegiale di governo ai sensi del DPR 132/2003 e degli Statuti di autonomia nel settore dell'Alta Formazione Artistica.

B. Profilo Esperti di valutazione per il settore musicale e coreutico

1. Esperienza documentata nel campo dell'Assicurazione della Qualità nel settore dell'alta formazione musicale o coreutica.
2. Titoli artistici o scientifici coerenti all'ambito in cui si svolge la valutazione.
3. Esperienza qualificata nell'ambito della valutazione nel settore dell'alta formazione musicale o coreutica.
4. Esperienza d'insegnamento documentata almeno quinquennale nel settore dell'alta formazione musicale o coreutica.
5. Esperienza in ambito di sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di percorsi formativi nel settore dell'alta formazione musicale o coreutica.
6. Esperienza almeno triennale come rappresentante di un organo monocratico o membro di organo collegiale di governo ai sensi del DPR 132/2003 e degli Statuti di autonomia nel settore dell'alta formazione musicale o coreutica.

Per tutti i profili è preferibile il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese.

I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura stessa.

I candidati provenienti da università estere, dovranno dichiarare di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e della normativa che regola il sistema AFAM.

Art. 3

Presentazione delle domande – termini e modalità

La domanda di partecipazione alla procedura, corredata da curriculum vitae datato e firmato, deve essere presentata esclusivamente via internet attivando un'applicazione informatica disponibile sul sito: <https://ava.cineca.it/candidature/albo> seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12:00 (ora italiana) del 29.09.2014.**



La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione che il candidato deve stampare e conservare a dimostrazione della regolare trasmissione della domanda.

Le domande non pervenute per via telematica o pervenute in ritardo non saranno accolte.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza e di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) riferimenti telefonici;
- f) cittadinanza;
- g) di godere dei diritti politici¹;
- h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né in Italia, né all'estero (in caso affermativo riportare gli estremi del provvedimento);
- i) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- j) incarichi ricoperti presso le istituzioni AFAM, o presso altri soggetti istituzionali, ritenuti rilevanti ai fini di soddisfare i requisiti richiesti dall'Art. 2;
- k) titoli artistici, formazione specifica, esperienze e ogni altro elemento di merito ritenuto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo degli esperti per le attività di valutazione relative ai settori AFAM e maturati entro la data di scadenza di presentazione della domanda;
- l) buona conoscenza della lingua inglese;
- m) buona conoscenza della lingua italiana;
- n) buona conoscenza della normativa che regola il sistema AFAM (per gli stranieri).

La compilazione della domanda in formato elettronico comporterà la generazione di un file (.pdf) che sarà inviato all'Agenzia, previa sottoscrizione secondo una delle seguenti modalità:

- mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso il file dovrà essere firmato e poi caricato per l'invio elettronico in formato ".p7m" tramite l'apposita sezione della procedura telematica;
- mediante firma autografa della domanda per la candidatura, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità e del curriculum

¹ Ovvero l'elettorato attivo, l'elettorato passivo e il diritto di accedere agli uffici pubblici.

sottoscritto; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura.

Art. 4

Esclusione dalla procedura

Non sono prese in considerazione, e comportano l'esclusione dalla procedura:

- le domande non pervenute per via telematica o pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
- le domande prive della firma digitale o autografa;
- le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti;
- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione;
- le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato;
- le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità nella modalità di invio in cui è richiesto.

Ai candidati ammessi alla procedura sarà data apposita comunicazione in modalità telematica.

Art. 5

Commissione e valutazione

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo ed è formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Agenzia nominato con il medesimo provvedimento.

La Commissione verificherà il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e valuterà il curriculum dei candidati, ai fini dell'idoneità, secondo criteri definiti dalla Commissione stessa in seduta preliminare. La Commissione poi predisporrà un elenco di candidati idonei da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie.

Accertata la regolarità del procedimento e approvato l'elenco con delibera del Consiglio Direttivo, i candidati idonei saranno avviati alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e propedeutico per l'iscrizione all'Albo degli esperti della valutazione in funzione dei singoli profili di



competenza.

A conclusione della positiva frequenza al percorso formativo, acquisita inoltre da parte di ciascun candidato idoneo l'adesione al rispetto delle Linee Guida, del Regolamento e del Codice Etico dell'Agenzia, il Consiglio Direttivo con apposita delibera dispone l'iscrizione dei candidati idonei nell'albo degli esperti di valutazione AFAM.

L'Albo definitivo degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.anvur.org.

Per il funzionamento dell'Albo si rinvia a quanto previsto con Delibera n. 03 del 15/01/2014.

Art. 6

Caratteristiche e natura dell'incarico

L'Albo degli Esperti di sistema della Valutazione per le AFAM costituisce, di norma, la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione dei corsi di studio attivati presso le AFAM e negli Atenei secondo il programma definito dall'Agenzia.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi.

Il conferimento dell'incarico agli esperti iscritti nell'Albo avrà natura temporanea e sarà effettuato dal Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto e secondo criteri che assicurino nello svolgimento della prestazione richiesta il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse secondo modalità esplicitate in sede di conferimento.

Il contratto che disciplinerà, in particolar modo, i compiti da svolgere, i tempi richiesti per la conclusione delle attività, gli obblighi dell'esperto ed il compenso previsto.

Il conferimento dell'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l'esperto, ove necessario, dovrà fornire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall'esperto senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica con l'Agenzia, nell'ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento dell'obiettivo definito nel contratto.

La prestazione dell'esperto – di norma – è svolta nell'ambito di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle sedi e dei corsi da valutare.

Le CEV sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessarie per la valutazione delle sedi e dei corsi universitari, tra i quali è individuato il Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo verifica annualmente l'attività di valutazione degli esperti per la conferma dell'iscrizione nell'Albo, secondo criteri e modalità da esso stabilite.



I compensi spettanti agli esperti sono individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Oggetto dell'incarico

L'incarico conferito dall'ANVUR all'esperto iscritto all'albo avrà per oggetto i seguenti compiti:

- analisi preliminare dei documenti di autovalutazione forniti dai corsi e dalle istituzioni del sistema dell'alta formazione e delle università con specializzazione artistica e musicale;
- partecipazione alle visite in loco presso le AFAM e gli Atenei secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento;
- redazione della Relazione Finale, corredata di motivata valutazione tecnica;
- piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della Commissione di Esperti della valutazione e l'ANVUR stessa anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
- elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche su esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo;
- puntuale osservanza delle Linee Guida, del Piano visite e del Codice Etico e del Regolamento per la composizione delle CEV stabiliti dall'ANVUR e accettato dagli Esperti di Valutazione al momento dell'iscrizione all'Albo;
- piena disponibilità a svolgere le visite secondo le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Art. 8

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Torrini.

Art. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura, ivi compresa la gestione dell'albo, e dell'eventuale conferimento dell'incarico. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.

Per quanto attiene la gestione della fase di inoltro delle domande, nonché del relativo albo, il trattamento dei dati personali è effettuato, per conto dell'ANVUR, dal CINECA, in base ad una procedura automatizzata.



Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della gestione della procedura, ivi compresa la gestione dell'albo, e dell'eventuale conferimento dell'incarico. Il mancato conferimento comporta la non accettazione della domanda da parte dell'Agenzia.

Tutti i trattamenti effettuati sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, sono garantiti i requisiti minimi di sicurezza per la conservazione sicura dei dati e per la loro protezione da accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del trattamento.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l'ANVUR, Piazza Kennedy 20 – 00144 ROMA, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali dell'ANVUR è il Direttore.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

Il Direttore
(dott. Roberto Torrini)

